



# COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

SETTORE PRIMO

N. 34

UFFICIO CONTENZIOSO

del 28 FEB. 2013

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 91 del - 7 MAR. 2013

**Oggetto:** Giudizio introdotto dinanzi al T.A.R. Puglia -Bari- dalla sig.ra Ranieri Lucia c/Comune di Giovinazzo. Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con il professionista incaricato e impegno di spesa.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del PEG;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del bilancio di Previsione dell'anno 2013.
- Del Decreto Sindacale n. 3 del 02/10/2012 prot. n. 21319 con cui è stato conferito al Segretario Generale l'incarico di dirigente ad interim del settore "Servizi alla città".

Premesso che in data 02/01/2013 è stato acquisito al Protocollo Generale Arrivi di questo Ente, al n. 46, ricorso per motivi aggiunti promosso dinanzi al T.A.R. Puglia -Bari- dalla sig.ra Ranieri Lucia, in qualità di titolare dell'esercizio commerciale e rappresentante legale della società "Il Pomodoro Beach s.n.c.", con sede in Giovinazzo sul Lungomare Marina Italiana angolo Via Crocifisso, rappresentata e difesa dall'avv. Sabino Persichella, contro il Comune di Giovinazzo, per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Ufficio Demanio prot. N. 23440 del 23/10/2012, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché per il risarcimento dei danni che dovessero derivare alla ricorrente dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Visto che in ordine alle valutazioni sulla difesa dell'Ente, il Dirigente comunale interessato ha rappresentato che la costituzione nel giudizio avverso il ricorso predetto appare quanto mai opportuna ed urgente a tutela della legittimità degli atti posti in essere da questa Amministrazione;

Vista la delibera di G.C. n. 9 del 24/01/2013 con la quale l'Ente conferiva incarico all'Avv. Carmen Lucia Porta e demandava al dirigente del settore interessato la competenza della redazione degli atti per la definizione degli onorari da corrispondere al legale;

Visto, altresì, il D.M. n. 140/2012 del Ministero della Giustizia che ha approvato il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, in L. n. 27/2012";

Ritenuto di definire il compenso da corrispondere al professionista incaricato nella misura complessiva di € 5.000,00 (comprensiva di diritti, onorari, spese, IVA, CAP), come concordato con il medesimo legale;

Visto lo schema di convenzione da stipulare con il professionista incaricato in cui sono definite le condizioni di affidamento dell'incarico e la misura del compenso da corrispondere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e, in particolare, gli artt. 97 e 107,

#### D E T E R M I N A

- 1) Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l'avv. Carmen Lucia Porta incaricata con deliberazione di G.C. n.9 del 24/01/2013 di rappresentare e difendere l'Ente nel ricorso, per motivi aggiunti, prot. n. 46 del 2/01/2013, introdotto dinanzi al T.A.R. Puglia -Bari- dalla sig.ra Ranieri Lucia c/ Comune di Giovinazzo, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Ufficio Demanio prot. n. 23440 del 23/10/2012, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché per il risarcimento dei danni che dovessero derivare alla ricorrente dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati;
- 2) Di stabilire che all'Avv. Carmen Lucia Porta sarà riconosciuto un compenso professionale di €5.000,00 onnicomprensivo di diritti, onorari, spese, CAP ed IVA.
- 3) Di impegnare la somma di € 5.000,00 onnicomprensiva di diritti, onorari, spese e quant'altro relativa al predetto incarico, con imputazione al capitolo 124 R.P. del bilancio di previsione 2013 in corso di formazione, secondo quanto concordato.
- 4) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE F.F.  
F.to D.ssa Teresa DE LEO





# COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

UFFICIO CONTENZIOSO

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

Il Comune di Giovinazzo, C.F.80004510725 – P.IVA 02428770727, in persona del Dirigente I° Settore f.f. D.ssa Teresa DE LEO, nata a Ruvo di Puglia il 12/05/1963, per la carica domiciliata presso la sede del Comune di Giovinazzo in Piazza Vittorio Emanuele n. 64,

E

l'Avv. Carmen Lucia PORTA, nata a Terlizzi il 01/08/1976, C.F. PRTCMN76M41L1090 con studio in Molfetta alla Via A. Volta n. 53/B,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. In esecuzione della deliberazione della G. C. n. 9 del 24/01/2013, di costituzione in giudizio il Comune di Giovinazzo, rappresentato dal Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Città, dott.ssa Teresa DE LEO, conferisce Carmen Lucia Porta l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Giovinazzo nel ricorso per motivi aggiunti promosso c/o il T.A.R. Puglia -Bari- dalla sig.ra Ranieri Lucia, nella qualità di titolare e rappresentante legale della società "Il Pomodoro Beach S.n.c.", per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Dirigente del Settore Gestione del Territorio – Ufficio Demanio del Comune prot. n. 23440 del 23/10/2012, di ogni altro atto accessorio e conseguente, nonché per il risarcimento danni che dovessero derivare alla ricorrente dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Tale incarico comprende tutte le prestazioni da esplicitare fino al termine dell'intero giudizio e gli adempimenti successivi consequenziali.

2. Al fine della quantificazione della spesa gravante sul bilancio dell'Ente e corrispondente agli onorari spettanti al professionista il compenso spettante è determinato con la presente convenzione in € 5.000,00 onnicomprensivi per diritti, onorari, spese, Cap, IVA e quant'altro relativi al predetto incarico. Detto importo è remunerativo di tutti gli adempimenti necessari a concludere l'intero giudizio, senza che il professionista possa avanzare pretese diverse e maggiori di quanto pattuito con la presente, fino al termine dell'intero processo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012 del Ministero della Giustizia.

Per eventuali ulteriori attività aggiuntive da espletarsi non previste nella presente convenzione, gli oneri rivenienti dovranno essere preventivamente comunicati all'Ente almeno due mesi prima della successiva, eventuale ed ulteriore attività, e così volta per volta al fine della progressiva assunzione della fase di diritto contabile dell'impegno di spesa.

3. L'Avv. Carmen Lucia Porta accetta l'incarico e si obbliga a prestare la sua opera in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale. Il professionista dovrà normalmente eseguire personalmente l'incarico affidatogli e, ove necessario e sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di sostituti. Durante lo svolgimento dell'incarico dovrà trasmettere all'Ente copie degli scritti difensivi e di controparte e dovrà tenere correntemente informato il medesimo Ente dello sviluppo della causa, nonché di eventuali proposte conciliative e transattive; assume, altresì, l'obbligo di osservare il segreto professionale.

Il legale officiato, inoltre, assume i seguenti obblighi:

- a) non azionare procedure monitorie a danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali dovutigli prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento;
  - b) richiedere la riunione dei giudizi aventi lo stesso oggetto;
  - c) fornire all'Amministrazione Comunale, senza pretesa di compensi in aggiunta a quelli di cui al precedente punto 2), i pareri richiestigli in corso di causa al fine di consentire all'Amministrazione l'assunzione di comportamenti in sintonia con la linea difensiva;
  - d) esprimere parere in merito alle motivazioni dell'ordinanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato da controparte, ed alla convenienza o meno di impugnare il provvedimento giudiziale.
4. Esaurito il giudizio con la notifica della sentenza di merito, il professionista dovrà trasmettere la parcella relativa al proprio compenso come determinato al precedente punto 2). L'Ufficio contenzioso, controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione d'ufficio, predisporrà il provvedimento di liquidazione. La disposizione di pagamento delle somme in favore del professionista avverrà nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011. Pertanto, per importi oltre la soglia di € 1.000,00, sarà obbligatorio effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente del professionista che avrà cura di indicare in calce alla parcella presentata.

E' prevista la corresponsione di un acconto nella misura massima del 30%, pari ad € \_\_\_\_\_, comprensivo di CAP ed IVA, previa presentazione di apposita fattura da parte del professionista incaricato. L'acconto comprende il compenso che il professionista può richiedere al termine della fase cautelare.

Al termine della sola fase cautelare, dopo l'emissione dell'ordinanza sulla istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento, è possibile riconoscere al professionista l'importo pari al 50% del compenso pattuito per l'intero giudizio, comprensivo della somma corrisposta eventualmente a titolo di acconto.

5. Le parti potranno recedere dal presente contratto solo per giusta causa. Il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o pregiudizi alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti del Comune, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista. In ogni caso al professionista incaricato sarà dovuto il compenso per l'opera prestata sino a quel momento, determinato in proporzione a quanto pattuito.

Nelle ipotesi di perenzione del ricorso al professionista sarà liquidato il compenso in relazione alle attività effettivamente svolte sino a quel momento, in proporzione al compenso sopra pattuito, tenendo conto dell'acconto già percepito. Non potrà comunque essere superata in alcun modo la misura del compenso come innanzi determinato e concordato.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 2229 e successivi del c.c. e i principi di deontologia forense.

Il professionista dichiara di essere informato ed autorizza il trattamento dei propri dati personali, che avverrà da parte del Comune solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

La presente scrittura privata è valida ad ogni effetto di legge e sarà registrata in caso d'uso.

Giovinazzo,

L'AVVOCATO

IL DIRIGENTE

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 439 il  
7 MAR. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE  
F.to *[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to D.ssa Teresa DE LEO

---

Copia conforme per uso amministrativo.

*7 MAR. 2013*  
Giovinazzo li



*[Signature]*

---